



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

REGOLAMENTO DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

Approvato con delibera di C.C. n. 25 del 10.04.08, modificato con delibera di C.C. n.15 del 30.03.2001 e successiva n delibera del Commissario Straordinario n.57 del 19.09.2001

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Concessione dell'acqua potabile

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto a norma di legge dal Comune. Il Sindaco sovrintende al servizio a mezzo di personale dipendente per tutti gli adempimenti di tipo amministrativo e tecnico. Qualora il servizio o parte di esso sia affidato in concessione, la ditta concessionaria sostituisce il Comune in tutto o in parte delle funzioni di cui al presente regolamento.

L'acqua potabile, erogata dall'Acquedotto e di proprietà dell'Amministrazione Comunale, viene somministrata di norma lungo le vie ove esistono le condotte di distribuzione della rete idrica pubblica nei limiti delle potenzialità esistenti. Le nuove condutture vengono di regola poste nelle strade provviste di canalizzazione fognaria. Le concessioni sia per uso domestico che produttivo vengono accordate tramite regolari contratti alle condizioni tutte del presente regolamento. In caso di necessità detti usi potranno, con ordinanza, essere temporaneamente limitati o vietati alla cittadinanza che, ove possibile, sarà tempestivamente avvisata. I concessionari non potranno reclamare alcuna indennità qualora, per cause derivanti da forza maggiore o per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, siano tempestivamente privati dell'uso dell'acqua. Prima di effettuare lavori di manutenzione programmata che comportino interruzione dell'erogazione, gli utenti saranno preventivamente avvisati dall'Acquedotto.

Il Comune si impegna a vigilare sul controllo della potabilità delle acque effettuato dagli Organi competenti provvedendo ad avvisare la cittadinanza qualora l'esito degli esami effettuati dovesse evidenziare eventuali anomalie, provvedendo, altresì, alla sospensione della erogazione idrica fino al ripristino della potabilità.

Art. 2 – Metodo di somministrazione

L'acqua viene somministrata mediante apparecchi misuratori per la rilevazione dei consumi, rispondenti ai requisiti fissati dal D.P.R. del 23 agosto 1982 n.854, recepente la Direttiva Comunitaria n.75/33. Su richiesta dei proprietari di unità abitative facenti parte

di edifici già esistenti, servizi da un unico contatore, l'Acquedotto può concedere più prese allo stesso edificio, fermo restando il rispetto dell'art.7 per quanto concerne l'ubicazione dei relativi contatori. Negli edifici di nuova costruzione, secondo le disposizioni in materia di cui alla legge 36/94 (art.5), dovranno essere installati contatori per ogni singola unità abitativa, fermo restando le norme previste all'art.7 del presente regolamento per quanto attiene l'ubicazione degli stessi. La stessa norma si applica anche agli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione estesi a tutto il complesso salvo i casi in cui non sia tecnicamente possibile. Per gli usi produttivi la somministrazione di acqua potabile è assicurata mediante la concessione di una singola presa per ogni attività produttiva. I contatori ad uso promiscuo già esistenti (per fornitura acqua sia a nuclei familiari che ad attività produttive) dovranno essere progressivamente regolarizzati in base ai criteri sopradetti con l'intento di tenere distinti gli usi domestici dagli altri usi. Ad ogni presa deve corrispondere una propria rete di condotte interne, ben distinta da quelle delle altre prese. Ogni presa può essere destinata unicamente all'uso per la quale è stata concessa.

Art. 3 – Prelievi abusivi

Si intendono abusivi i prelievi effettuati a monte del contatore dell'Acquedotto e quelli a valle destinati ad uso diverso da quello stabilito contrattualmente, nonché i prelievi per i quali non risultano stipulati i contratti di concessione. I prelievi abusivi saranno denunciati e perseguiti a norma di legge ed assoggettati alle disposizioni di cui al successivo art.29.

Art. 4 – Verifica impianti interni

L'Acquedotto può procedere in qualsiasi momento, all'ispezione ed alla verifica degli impianti interni per controllare le condizioni e la regolarità di funzionamento e il rispetto dei termini contrattuali. In caso di opposizione a tali operazioni, l'Acquedotto può provvedere alla sospensione dell'erogazione dell'acqua fino all'effettuazione delle verifiche di cui sopra e comunque fermo restando tutti gli obblighi contrattuali a carico dell'ente. L'erogazione dell'acqua verrà ripristinata entro il termine di 24 ore nel caso di rinuncia all'opposizione.

Art. 5 – Proprietà e manutenzione delle opere di presa e di misura

Tutte le opere necessarie alla fornitura di acqua potabile fino al contatore compreso, sono provviste, eseguite e mantenute dall'Acquedotto che ne rimane proprietario e ne può disporre a seconda delle proprie esigenze tecniche anche per altri allacciamenti. All'atto della installazione del contatore, viene consegnata all'utente la chiave di accesso al vano di alloggiamento dello stesso affinché possano essere effettuate operazioni di apertura e chiusura dell'erogazione attraverso il rubinetto posto a valle del misuratore comunale installato dall'Acquedotto, ma che diventa di proprietà dell'utente che lo deve mantenere e se del caso sostituire. Non sono ammesse manipolazioni o manomissioni sulle tubazioni e/o apparecchiature a monte di detto rubinetto di proprietà dell'Acquedotto. I contravventori, oltre al risarcimento del danno provocato, saranno perseguiti a termini di legge.

Art. 6 – Furto contatore

In caso di furto del contatore l'utente è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Acquedotto, che provvederà al suo ripristino non oltre 10 giorni dalla denuncia. Il consumo misurato dal contatore asportato sarà presuntivamente calcolato sulla base del

consumo storico medio (ultimi 4 anni) dell'utenza ed in base al consumo contrattualmente impegnato se la concessione è perfezionata da meno di un anno. Per il furto di contatore di concessione temporanea si applica la disciplina di cui all'art.22.

CAPO II°

CONDIZIONI TECNICHE

Art. 7 – Ubicazione del contatore

L'acqua viene somministrata attraverso il contatore che delimita la proprietà degli impianti comunali da quella degli impianti privati. L'apparecchio misuratore viene collocato in apposito vano direttamente accessibile all'esterno della proprietà privata prospiciente il suolo pubblico. In casi particolari, ove ciò non sia tecnicamente possibile, il contatore può essere collocato in apposito pozzetto sul suolo pubblico o in altro luogo idoneo e comunque di facile accesso. Le opere per la realizzazione della diramazione su sede stradale e le opere idrauliche fino al contatore sono eseguite dall'Acquedotto con spese a carico dell'utente. Le opere su proprietà privata (traccia, nicchia, muratura sportello) saranno eseguite a cura e a spese dell'utente secondo le prescrizioni tecniche impartite dall'Acquedotto. Qualora per eseguire la somministrazione dell'acqua sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi di manovra o di misura su beni di proprietà di terzi, l'utente dovrà preventivamente presentare prova dell'avvenuta costituzione della servitù di acquedotto a carico del terzo. Qualora il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'utente, verrà sostituito a cura e a spese dell'Acquedotto. La sostituzione del contatore sarà fatta alla presenza del concessionario o di un suo incaricato che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura finale del vecchio, previo appuntamento con l'ufficio Letture. L'Acquedotto comunque si riserva di provvedere d'ufficio se, alla data concordata, il concessionario o chi per lui non sia presente. Nel caso di contatori provvisti di dispositivo per la lettura a distanza, l'utente è tenuto a consentire l'installazione sulla sua proprietà delle apparecchiature necessarie e dei cavi di collegamento. Tutti i contatori sono piombati a cura dell'Acquedotto, per evitare manomissioni.

Art. 8 – Diametro del contatore

L'Acquedotto, all'atto della concessione, determina il diametro della diramazione e del contatore in relazione al consumo massimo richiesto dall'utente ed entro i limiti della potenzialità dei propri impianti.

Art. 9 – Variazioni del diametro del contatore

Qualora l'utente chieda un contatore di diametro diverso e sia tecnicamente accertata la compatibilità della richiesta e la potenzialità della rete in quel punto, l'Acquedotto procederà alla sostituzione richiesta previo pagamento delle spese previste dalle tariffe in vigore. L'Acquedotto, qualora non ritenga il contatore in opera di diametro adeguato al consumo, ne può disporre d'ufficio la sostituzione a proprie spese e dandone comunicazione all'utente .

Art. 10 – Spostamento del contatore

Per particolari esigenze l'utente potrà richiedere lo spostamento del contatore, che sarà eseguito, una volta esaminata la richiesta, esclusivamente da personale del Settore Acquedotto. Le relative spese, compreso il sopralluogo, saranno a carico dell'utente in base alle tariffe in vigore. Per motivate esigenze tecniche o di lettura e verifica, che comportino la necessità di adeguamento della localizzazione del contatore esistente a quanto previsto dall'art.7, l'Acquedotto potrà provvedere, a proprie spese, allo spostamento del contatore dandone tempestiva comunicazione all'utente che dovrà comunque provvedere a sue spese all'allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del contatore.

Art.11 – Divieto di attacco diretto sulla condotta

E' vietato collegare direttamente le diramazioni della concessione ed apparecchi aspiranti ed eseguire collegamenti che possano consentire il riflusso nella rete dell'Acquedotto di sostanze estranee o comunque di acqua non potabile secondo le normative vigenti.

Art. 12 – Nolo contatore

I contatori sono concessi esclusivamente a nolo. Qualsiasi operazione sull'apparecchio di misura è vietata all'utente. La manomissione dell'apparecchio comporterà il risarcimento dei danni e una penale di L. 200.000, aggiornabile in relazione all'andamento dell'inflazione. L'ammontare del nolo annuo degli apparecchi di misura è stabilito con apposita deliberazione in uno alla determinazione delle tariffe idriche.

CAPO III°

CONCESSIONI

Art. 13 – Tipo delle concessioni

Le concessioni sono continue o temporanee. Sono continue le concessioni per uso di edifici di civile abitazione pubblici, industriali, artigianali, commerciali, ecc. Sono temporanee le concessioni per cantieri, manifestazioni, impianti temporanei e comunque tutte le erogazioni a carattere saltuario. L'erogazione dell'acqua può avvenire solo col sistema a contatore. Le attuali erogazioni a bocca libera, per il solo servizio antincendio, saranno progressivamente trasformate in erogazioni a contatore. L'Acquedotto – stante la necessità di garantire l'uso domestico dell'acqua potabilizzata – può concedere l'erogazione per usi agricoli esclusa l'irrigazione, previa presentazione della certificazione di attività rilasciata dalla competente Camera di Commercio. Per tali concessioni si applicheranno le norme regolamentari previste per le concessioni continue.

Art. 14 – Titolare della concessione

La concessione per l'erogazione dell'acqua è rilasciata, nel caso di utenze singole, al proprietario dell'immobile o alla persona, fisica o giuridica, che detiene o occupa a qualsiasi titolo l'immobile entro il quale avviene l'utilizzo.

Nel caso di utenze raggruppate, la concessione viene rilasciata al condominio. Qualora non esista l'amministratore di condominio la concessione viene rilasciata ai

richiedenti, siano essi proprietari o locatari, anche di parte del condominio, o loro delegati. Ciascuno dei condomini allacciati è solidamente impegnato per tutti e per tutte le prescrizioni regolamentari ed in particolare per il pagamento dei consumi. Tale vincolo deve essere espresso con apposito atto per iscritto recante, per accettazione, la firma di tutti gli utenti allacciati. Coloro i quali non vogliono essere vincolati ad altre utenze, dovranno predisporre la propria rete atta a ricevere la fornitura diretta e l'installazione del contatore secondo le prescrizioni del precedente art.7. Nel caso di richiesta di erogazione temporanea, la concessione può essere intestata al titolare della licenza o della concessione edilizia o impresa assuntrice dei lavori. Le concessioni di erogazione di acqua per uso produttivo di cui alle attività i cui scarichi sono regolati dalla Legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da regolamenti, devono essere intestate alle persone fisiche o giuridiche che di fatto esercitano l'attività per la quale viene richiesta la concessione. Qualsiasi variazione nella titolarità dell'utenza dovrà essere comunicata all'acquedotto, al fine di poter procedere al rilascio di una nuova concessione a favore del nuovo soggetto che abbia la titolarità o la disponibilità dell'immobile allacciato all'acquedotto. In caso di omessa comunicazione della variazione predetta, risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto, sia il precedente concessionario.

Art. 15 – Richiesta di concessione

Per ogni singolo allacciamento dovrà essere presentata domanda, redatta in carta semplice e su apposito modulo fornito dall'Ufficio Acquedotto. La domanda dovrà contenere:

- indicazione del titolare della concessione e sua residenza; per le persone giuridiche la sede legale;
- il codice fiscale o partita IVA del titolare;
- il titolo in base al quale si richiede l'allaccio (proprietario, affittuario, altri);
- l'uso per cui è richiesta la concessione e se non domestica, l'indicazione esatta dell'attività svolta;
- la quantità di acqua che si presume di consumare su base annua.

Dovrà essere allegato, inoltre, a seconda del tipo di concessione richiesta:

- copia dell'atto comprovante il titolo per il quale si richiede l'allacciamento, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- copia del titolo che abilita il concessionario a costruire;
- per le opere abusive, copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione, ai sensi dell'art.45 Lg. 47/85;
- in tutti i casi in cui la richiesta venga effettuata da persona giuridica soggetta all'iscrizione presso la C.C.I.A.A., dovrà essere prodotto relativo certificato di iscrizione.

In caso di concessioni temporanee e per quelle per uso non domestico, dovrà allegarsi copia dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico comunale. All'atto della presentazione della domanda dovranno essere pagate le spese di sopralluogo secondo le tariffe in vigore.

Art. 16 – Stipulazione del contratto di concessione

Ogni singola erogazione è subordinata alla stipula di apposito contratto di concessione redatto in carta legale su moduli predisposti dall'Acquedotto. Il contratto dovrà essere firmato dal titolare della concessione come previsto dall'art.14 o da chi appositamente delegato. Nel caso di utenze raggruppate non costituite in condominio, il

contatto verrà stipulato da uno dei fruitori su delega scritta degli altri che saranno comunque tenuti in solido così come previsto al precedente art.14. Nel caso di Enti Pubblici, istituzionali ed associazioni, nonché proprietà condominiali e società, il contatto dovrà essere firmato dal legale rappresentante o da persona allo scopo delegata, allegando la documentazione formale richiesta dal presente Regolamento. Gli allegati di cui al precedente art. 15 dovranno, comunque ed inderogabilmente, essere depositati all'atto di stipulazione del contratto. Le spese di contratto e consequenziali si intendono a carico del concessionario. Per gli occupanti abusivi di alloggi, accertati dal Comando di Polizia Municipale, sarà elaborata apposita lista di carico, da approvare con determina del responsabile del servizio. Ai predetti utenti saranno addebitati consumi pari a mc. 37 per ciascun componente il nucleo familiare, con le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 29 del presente Regolamento.

Art. 17 – Spese di impianto per nuove concessioni

Per la valutazione delle spese di impianto di nuove concessioni, le tubazioni di adduzione dell'Acquedotto si ritengono idealmente poste al centro della strada comunale. Tutte le opere occorrenti per portare l'acqua nel raggio di m.30 da dette tubazioni di adduzione sino al contatore, saranno a carico del concessionario in base alle tariffe in vigore. Qualora la strada comunale sia priva di tubazioni, su richiesta dei frontisti, questa verrà canalizzata con un contributo da parte degli stessi frontisti pari al 50% delle spese sostenute in base al prezzario in vigore. Gli allacciamenti dalla tubazione stradale ai singoli edifici saranno completamente a carico dei frontisti sulla base delle tariffe in vigore. Qualora vi siano richieste di canalizzare con l'acquedotto strade private, l'Acquedotto può esaminare la eventuale possibilità di intervento qualora siano compatibili. Se l'intervento è possibile, l'Acquedotto sottoporrà ai richiedenti un preventivo di spesa. Dopo l'accettazione formale del preventivo, l'Acquedotto provvederà a canalizzare la strada in questione. Ad ultimazione lavori, i richiedenti provvederanno al pagamento delle spese di canalizzazione e di allacciamento secondo le tariffe in vigore. Solo a pagamento avvenuto sarà provveduto all'erogazione dell'acqua. Le tubazioni posate saranno di proprietà dell'Acquedotto che provvederà al loro mantenimento operando liberamente anche su sede stradale privata. Laddove le tubazioni di adduzione siano già esistenti e per l'attivazione della nuova concessione sia sufficiente la posa in opera o riattivazione del solo contatore, saranno posti a carico del concessionario le sole spese relative a tale intervento in base alle tariffe in vigore.

Art. 18 – Deposito cauzionale

Per ogni concessione dovrà essere versato un deposito cauzionale pari alla quota di sei mesi del minimo impegnativo contrattualmente stabilito. Detto deposito potrà essere variato in seguito a modifiche del Minimo Impegnativo Contrattuale conseguenti a variazioni dello tipologia di utilizzo. E' facoltà dell'Acquedotto aggiornare il deposito cauzionale. Detto deposito infruttifero, che l'Acquedotto incamera a titolo di garanzia per eventuali danni arrecati ai suoi impianti o per rimborsarsi di eventuali somme a qualunque titolo non pagate dal concessionario, sarà restituito al momento della cessazione dell'utenza previa domanda in carta libera ed in assenza assoluta di pendenze. Restano esclusi da tale versamento i subentri relativi a conviventi, previo opportuni accertamenti circa la sussistenza del diritto vantato nonché gli Uffici del Comune di Marigliano stante l'identità del soggetto concedente rispetto al concessionario.

Art. 19 – Decorrenza della concessione

La concessione decorrerà dalla data della stipula del contratto, mentre la fatturazione decorre dal giorno in cui avrà inizio l'erogazione.

Art. 20 – Durata del contratto – Subentri – Modifiche

Il contratto ha durata annuale con scadenza al 31 dicembre di ciascun anno. La prima scadenza coincide comunque con il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale il contratto viene stipulato. Il contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta da parte del concessionario. In caso di cessazione dell'utenza, il titolare dovrà darne immediata notizia all'Acquedotto chiedendo la risoluzione anticipata del contratto. I contratti stipulati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento seguono la disciplina prevista dallo stesso. Nel caso di morte del titolare della concessione, gli eredi sono tenuti ad avvisare entro due mesi l'Acquedotto dell'avvenuto decesso e delle conseguenti modifiche da apportare al contratto. Gli eredi, inoltre, sono responsabili, a norma di legge, verso l'Acquedotto di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto. Nel caso in cui l'Acquedotto venisse a conoscenza di inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente articolo, si provvederà, in assenza di regolarizzazione, entro 30 gg. a seguito di diffida, alla sospensione dell'erogazione. Le modifiche del contratto vengono effettuate su richiesta del titolare senza oneri di volturazione.

Art. 21 – Revoca della concessione

La concessione può essere revocata per morosità ovvero, nei casi previsti, per inosservanza da parte del concessionario alle norme del presente regolamento. In tutti i casi di revoca l'Acquedotto procederà alla rimozione del contatore.

Art. 22 – Concessione temporanea

Le concessioni temporanee sono rilasciate esclusivamente per uso non domestico. Si applicano alle concessioni temporanee, per quanto compatibili, le disposizioni relative alle concessioni continue. Le concessioni temporanee saranno rilasciate alle seguenti particolari condizioni:

- a. l'acqua sarà misurata da "idrante a contatore" installato dall'Acquedotto a spese del richiedente;
- b. il richiedente, oltre alle dichiarazioni e documentazioni previste per le concessioni continue, dovrà trasmettere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ed all'attività per la quale richiede la concessione; dovrà inoltre presentare autorizzazione allo scarico rilasciata dall'ASL competente;
- c. il richiedente dovrà indicare il presunto consumo annuale e la durata presunta della concessione che non potrà essere superiore ad un anno;
- d. l'idrante con contatore sarà concesso previo pagamento delle spese tecniche di allacciamento in vigore al momento della richiesta;
- e. per l'attivazione della concessione temporanea il richiedente dovrà versare un deposito cauzionale da congruarsi in base al consumo effettivo accertato al momento della cessazione. Tale deposito dovrà essere pari a 500 mc. Annuali per le attività imprenditoriali e mc. 200 per le attività commerciali stagionali;
- f. è ammesso il rinnovo della concessione su richiesta scritta del concessionario, almeno 30 giorni prima della scadenza prevista;
- g. l'istituzione di un deposito a garanzia della mancata restituzione dell'idrante a contatore, sia per uso imprenditoriale che stagionale, pari a £. 800,000, da rimborsare al momento in cui verrà restituito l'idrante a contatore.

Art. 23 – Minimi impegnativi contrattuali

I minimi impegnativi contrattuali sono quelli fissati dalle tariffe in vigore. Variazioni al minimo impegnativo comportano, comunque, l'adeguamento del deposito cauzionale sia in aumento che in diminuzione, come previsto all'art.18. Il deposito cauzionale modificato conseguentemente a variazione di tipologia di utilizzo comporterà il conguaglio relativo anche a contratto aperto. Per le utenze domestiche il minimo impegnativo contrattuale potrà essere pari a mc. 37 annui solo per abitazioni con unico occupante.

CAPO IV°

LETTURAZIONE E FATTURAZIONE

Art. 24 – Lettura del contatore

La lettura dei contatori installati dall'Acquedotto sarà effettuata dal personale incaricato dall'Acquedotto, di norma ogni anno. In caso di subentro ad una precedente utenza, la prima lettura sarà effettuata dal servizio Acquedotto durante il sopralluogo e trascritta sul contratto. Qualora non sia possibile accertare i consumi, può essere disposta la chiusura dell'utenza. La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo aver effettuato la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese. In caso di mancata lettura per causa dell'utente, allo stesso sarà consegnata una scheda per autovettura, da restituire al Servizio Acquedotto entro cinque giorni. La mancata riconsegna della scheda comporterà l'applicazione di una sanzione di £. 200.000.

Dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e spese dell'utente, tramite l'installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa (D.P.C.M. 4/3/96 punto 8.2.8). L'Acquedotto, inoltre, così come previsto dallo stesso punto 8.2.8 del sopraccitato D.P.C.M., entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvederà ad organizzare (direttamente o tramite appalto) un servizio di lettura, ripartizione, fatturazione ed esazione dei consumi relativi ai contatori divisionali privati, laddove esistenti, dietro compenso e senza diritto di esclusività. Il servizio dovrà essere gestito in condizioni tali da garantire la libera concorrenza e l'effettiva parità con le imprese di cui al II comma del successivo articolo con particolare riferimento: alle modalità di acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento del servizio; al tempo e alle modalità di pagamento delle tariffe; alla presentazione da parte del soggetto incaricato del servizio di una garanzia fidejussoria di contenuto analogo a quanto previsto al II comma del successivo articolo 26. L'Amministrazione non potrà fornire alcun bene o servizio al soggetto incaricato dell'attività descritta al precedente III comma, senza adeguato corrispettivo. Il servizio verrà svolto su richiesta del titolare della concessione così come individuato all'art.14 del presente Regolamento. In questo caso, per il riparto dei consumi, sempre ai sensi del D.P.C.M. sopraccitato, punto 8.2.8, l'Acquedotto seguirà la seguente procedura:

- La eventuale differenza fra il consumo misurato al contatore generale dell'Acquedotto e la somma dei consumi rilevati per ciascuna unità abitativa, dovrà essere ripartita fra i vari utenti, in misura proporzionale ai loro singoli consumi.
- Ai consumi delle singole unità abitative sarà applicato il sistema tariffario dell'Acquedotto.

- La eventuale differenza fra l'importo della bolletta dell'Acquedotto e la somma degli importi dovuti dalle singole unità abitative, calcolati come sopra, dovrà essere decurtata dagli stessi importi, in maniera proporzionale ai consumi.

Art. 25 – Fatturazione

Il consumo dell'acqua viene di norma fatturato ogni anno, ai prezzi delle tariffe vigenti. In ogni caso sulle bollette, sarà indicato il periodo cui si riferiscono i consumi. L'Acquedotto ha comunque facoltà di fatturare "presunti" consumi sulla base di consumi medi dell'utenza,, salvo conguaglio al trimestre successivo o comunque alla chiusura dell'anno di lettura. Per i contatori trovati privi di piombatura i consumi dell'anno in corso verranno fatturati alla tariffa più alta in vigore.

Art. 26 – Invio bollette

Le fatture o bollette o qualsiasi altra comunicazione, vengono inviate al luogo di residenza dichiarato dal contraente in sede di stipula del contratto. Il contraente, qualora ritenga di non avvalersi del servizio di cui all'art.24 III comma, può delegare a terzi il ricevimento delle bollette ed il successivo pagamento all'acquedotto oppure effettuare direttamente dette operazioni. In tutti i casi per la ripartizione dei consumi dovranno essere seguiti i criteri di cui all'art.24 IV comma salvo presentazione di adeguata motivazione. Tutti gli operatori professionali o le imprese che svolgono su delega degli utenti il servizio di ricevimento delle bollette Acquedotto, del loro riparto, della esazione dei consumi divisionali e del versamento dei corrispettivi e di ogni altra somma dovuta, all'Acquedotto, hanno l'obbligo di sottoscrivere una convenzione con l'Acquedotto comunale e di presentare a favore dell'Acquedotto una polizza fidejussoria prestata da primario istituto bancario o assicurativo, per poter ottenere la domiciliazione delle bollette. Qualora il singolo operatore dovesse accumulare una morosità superiore alla garanzia fidejussoria, si darà corso alle procedure di escussione della fidejussione a tutela propria e dell'utente.

Art. 27 – Modalità di pagamento

Il pagamento delle bollette dovrà essere effettuato entro il termine indicato dalla bolletta stessa nei modi seguenti:

- a) direttamente presso la Tesoreria Comunale, in contanti o con assegno circolare non trasferibile intestato a: "Tesoreria Comunale – Servizio Acquedotto";
- b) presso tutti gli uffici postali ed esclusivamente su bollettino di c/c n..... predisposto dall'Acquedotto;
- c) quant'altro previsto dal regolamento per l'accertamento e la Riscossione delle entrate extratributarie.

In casi particolari ed eccezionali, valutati di volta in volta dall'ufficio Acquedotti, con decisione motivata, potranno essere consentiti pagamenti rateizzati nel rispetto del Regolamento di Contabilità. Saranno comunque a carico dell'intestatario le spese come da tariffario e gli interessi legali derivanti dalla rateizzazione della bolletta.

Art. 28 – Indennità di misura

In caso di ritardato pagamento, saranno applicati gli interessi legali dal giorno successivo alla scadenza nonché un'indennità di mora così graduata:

- nei primi 10 giorni dopo la scadenza pari al 2% dell'importo acqua (con un minimo di £. 1.000);
- dall'undicesimo giorno pari al 6% dell'importo acqua.

Per il ritardato pagamento delle parti della bolletta relativa al canone idrico si applicano le maggiorazioni previste dalla legge. La misura dell'indennità di mora e degli interessi di ritardato pagamento devono essere evidenziati sulla bolletta.

Art. 29 – Sospensione erogazione acqua per morosità – Revoca – Riattivazione – Prelievi abusivi

In caso di mancato pagamento alla scadenza indicata in bolletta, verrà inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata tramite incaricato la comunicazione, al titolare del contratto, che se entro 15 giorni non avrà provveduto al pagamento, verrà sospesa l'erogazione dell'acqua. Per riattivare l'erogazione l'utente dovrà provvedere, oltre alla regolarizzazione delle bollette morose, anche al pagamento dei diritti di chiusura e di riapertura fissati dalle tariffe in vigore. Trascorsi 30 giorni dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua senza che sia stato provveduto a saldare la morosità, la concessione verrà revocata e verranno attivate le procedure intimative ed ingiuntive per il recupero delle somme di cui sopra. Per riattivare la concessione, l'utente moroso, oltre alle spese sopraccitate, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto sostenendo i relativi oneri. Tutti coloro che prelevano l'acqua abusivamente saranno assoggettati ai canoni, così come previsto per legge e per un quantitativo pari a mc. 37 annui per ciascun componente del nucleo familiare. Per le abitazioni con unico occupante il minimo, per i prelievi abusivi, viene stabilito in mc. 73 annui. Alle attività economiche che risultino senza contratto, saranno addebitati consumi nelle misure di seguito riportate:

- a) commercianti, esclusi alimentari, mc. 73 annui;
- b) commercianti: alimentari, bar, pizzerie, pub, macellerie mc. 183 annui;
- c) artigiani, esclusi barbieri e parrucchieri, mc. 73 annui;
- d) artigiani: barbieri e parrucchieri mc. 146 annui;
- e) opifici e lavaggisti mc. 365 annui;
- f) altri mc. 73 annui.

Art. 30 – Prova del contatore – Sostituzione del contatore

Il titolare può richiedere la prova di funzionamento del contatore. La prova sarà effettuata previo appuntamento, sul posto o in officina alla presenza del concessionario stesso o di un suo incaricato. Trascorsi 15 gg. dalla data della richiesta, nel caso di mancato contatto dell'interessato con gli addetti alle prove, la richiesta verrà annullata. Si riterranno esatte le misurazioni del contatore qualora l'errore sia contenuto entro il limite del 5% in più o in meno. In tale caso le spese di verifica, secondo le tariffe in vigore, saranno a carico dell'utente e gli verranno addebitate nella bolletta del periodo successivo a quello di effettuazione della prova. Nel caso di errore di misura superiore al 5% in più o in meno, le spese saranno a carico dell'ufficio Acquedotto, che provvederà al ricalcolo della fatturazione a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso fino alla data della prova e alla sostituzione del misuratore. I conguagli relativi verranno apportati (di norma) sulla bolletta del periodo successivo a quello di effettuazione della prova. In questo ultimo caso il contatore verrà immediatamente sostituito.

Art. 31 – Fughe dopo il contatore

I consumi per eventuali fughe sugli impianti di proprietà del concessionario, sono a carico dello stesso che, pertanto, dovrà corrispondere l'intero importo dell'acqua misurata dal contatore generale e fatturata secondo le tariffe in vigore. Non saranno in questi casi effettuati ricalcoli di sorta. Nell'eventualità di perdite interessanti tubazioni interrato che dal contatore vanno alle colonne montanti e come tali occulte, adeguatamente comprovate da documentazione tecnica e fotografica, sarà ricalcolato il consumo del trimestre interessato dalla dispersione a tariffa base. L'Acquedotto effettuerà sopralluoghi per verificare la veridicità del danno.

Art. 32 – Ricorsi

L'ufficio Acquedotti valuterà i ricorsi inoltrati dagli utenti per presunte irregolarità di fornitura, lettura, fatturazione ecc.

Art. 33 – Acqua ad uso non potabile

L'acqua proveniente da sorgenti, pozzi comunali o comunque non sottoposta a trattamenti di potabilizzazione da parte dell'Acquedotto e, quindi, non destinata ad usi potabili, può essere concessa con regolare contratto con specifica di uso e con consumo controllato da idoneo strumento di misura fatturato secondo le relative tariffe in vigore. Nel contratto dovrà essere dichiarata dall'utente la destinazione dell'acqua usata.

CAPO V°

BOCCHIE ANTINCENDIO

Art. 34 – Bocche antincendio

Le concessioni per bocche antincendio sono disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento. Le bocche antincendio dovranno essere dotate di apposito contatore. L'acqua prelevata dalle bocche deve essere utilizzata solo per uso antincendio. Una volta l'anno l'Acquedotto provvederà alla lettura dei contatori e, per quanto riguarda la fatturazione, procederà come segue:

- al momento del contratto dovrà essere versato un deposito cauzionale pari a 200 mc a tariffa base;
- la quota di utenza prevista dalle tariffe vigenti
- nel caso di incendio l'utente dovrà dare immediata denuncia all'Acquedotto e produrre la documentazione relativa ed il consumo ulteriore verrà conteggiato a tariffa base.

I consumi misurati del contatore e non dovuti ad incendio o riferiti ad incendio non denunciato dall'utente ai sensi del presente comma, verranno fatturati alla tariffa più elevata.

Art. 35 – Norma transitoria

Le utenze antincendio, non ancora dotate di contatore, nel caso di utilizzo per scopi

antincendio o per usi con consentiti, l'Ufficio provvederà ad una stima dei consumi avvenuti, sulla base della previsione di distribuzione della rete in quel punto. Le bocche antincendio non provviste di contatore sono sigillate e bollate dall'Acquedotto. I sigilli potranno essere rimossi solo in caso di incendio, ma il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Acquedotto, con dichiarazione scritta del Comando dei Vigili del Fuoco. L'Acquedotto provvederà al ripristino dei sigilli.

CAPO VI°

VARIE

Art. 36 – Concessioni acqua potabile ai Comuni limitrofi

La concessione di acqua potabile per qualsiasi uso destinata a favore dei Comuni limitrofi viene regolata da apposita convenzione con gli Enti medesimi.

Art. 37 – Efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti ed entrerà in vigore al momento dell'esecutività del relativo provvedimento deliberativo di approvazione. Deve ritenersi parte integrante di ogni contratto di fornitura di acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o comunque ne faccia richiesta.